



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 199

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bozza, Venturini, Rigo, Corsi, Andreoli, Valdegamberi, Piccinini, Pan e Bet

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 N. 40
“NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA” E
ADOZIONE DI MISURE DI VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL
CIBO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 aprile 2023.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 N. 40 “NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA” E ADOZIONE DI MISURE DI VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL CIBO

Relazione:

Il D. Lgs. n. 228 del 12 dicembre 2001 costituisce un importante corpus normativo volto alla modernizzazione del comparto agricolo; fra le varie norme, il decreto prevede all'art. 13 l'individuazione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità: con tale norma si definiscono come distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati dalla presenza di una poliedrica attività agricola significativa dal punto di vista economico e caratterizzata da interdipendenza funzionale fra le varie imprese agricole e agroalimentari del territorio, connotate anche dalla presenza di prodotti tradizionali e tipici, demandando alle singole regioni il compito di dare attuazione ai distretti.

La diversa connotazione geografica delle varie Regioni e la necessità di diversificare la strategia territoriale a seconda della presenza di diversi prodotti di qualità tipici della regione di produzione, non con riferimento esclusivo alle produzioni DOP/IGP, hanno indotto il legislatore nazionale a delegare alle regioni l'adozione dei criteri per l'individuazione dei distretti, consentendo così di avviare una programmazione nel territorio con il coinvolgimento di tutte le realtà interessate, sia pubbliche che private, valorizzando così la specificità di ogni singolo territorio e la presenza nello stesso di specifiche risorse materiali e immateriali oltre che delle necessarie produzioni agricole di qualità, con l'obiettivo anche di ottenere certificazioni di qualità ulteriori rispetto a quelle che già caratterizzano l'ambito territoriale.

La Regione del Veneto, tra le prime in Italia, ha provveduto a dare attuazione alle previsioni del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 in materia di modernizzazione del settore agricolo, con l'approvazione della Legge regionale n. 40 del 12/12/2003; in particolare al Titolo III, CAPO 1 della legge vengono presi in esame e definiti i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità (artt. 7 e 8) demandando poi alla Giunta Regionale il compito di definire gli aspetti operativi e le relative procedure per il riconoscimento dei distretti (art.9).

L'art. 1 comma 499 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha successivamente riformato l'art. 13 del citato D. Lgs. 228/2001, istituendo, in alternativa ai distretti rurali e agroalimentari di qualità come originariamente previsti, i “distretti del cibo”, definiti come sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo al fine di favorire lo sviluppo territoriale, la sicurezza alimentare, ridurre l'impatto ambientale, salvaguardare il territorio; una visione pertanto più ampia caratterizzata anche da finalità di livello superiore quali la sostenibilità ambientale, l'integrazione con le varie realtà territoriali anche per valorizzare il territorio sotto ogni profilo, incluso quindi l'aspetto turistico ed enogastronomico.

I Distretti del cibo così come individuati costituiscono un nuovo modello di sviluppo nato per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio delle filiere agroalimentari e dei rispettivi territori.

Il nuovo modello inoltre è caratterizzato dalla opportunità di dare impulso alla costituzione di nuove realtà, anche con valenza interregionale, con la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati; in questo modo il Distretto del cibo, una volta riconosciuto e iscritto nell'apposito Registro nazionale, può ottenere vantaggi in termini di sinergie e network, con riconoscimento di ulteriore appeal anche in termini turistici.

In buona sostanza ora, nella nuova definizione, i distretti del cibo rappresentano uno strumento di programmazione e progettazione territoriale, in grado cioè di mettere in sinergia fra loro le varie realtà agroalimentari, commerciali, turistiche di un determinato territorio consentendo così un rilancio complessivo anche sui competitivi mercati internazionali per quanto concerne, in particolare, l'attrattiva turistica e l'esportazione dei prodotti del territorio, con positive ricadute in termini anche occupazionali.

La Giunta regionale del Veneto, in attuazione dell'art. 9 della LR 40/2001, ha poi emanato disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo con DGR n. 151 del 09/02/2021, modificando e integrando la precedente DGR n. 1863/2019.

In questo diverso e più ampio contesto, appare pertanto opportuno ridefinire a livello regionale un quadro normativo aggiornato, che possa fungere da volano alle nuove esigenze, caratterizzate da un lato dalla rinnovata necessità di preservare e caratterizzare il territorio regionale e le sue tipicità, dall'altro di dare nuovo impulso alla concertazione fra i vari soggetti, alla valorizzazione delle varie esperienze, al coinvolgimento con nuovi attori che, aderendo ai distretti, possano portare un know how aggiuntivo e consentire uno sviluppo delle attività con effetti positivi a cascata per tutti gli operatori della filiera.

Si tenga presente al riguardo che la geografia dei distretti del cibo in Italia su base regionale denota divergenze particolarmente significative, se si confrontano ad esempio il numero di distretti del cibo presenti in alcune regioni come la Toscana (37), la Campania (23), la Lombardia (17), in rapporto a quelli presenti nella Regione Veneto che conta la presenza di soli 5 distretti del cibo.

Da qui l'esigenza di approvare un aggiornamento del quadro normativo, così da poter disporre di uno strumento che possa fungere da volano per incentivare la costituzione di nuovi e qualificati distretti del cibo, sottolineando l'eccellenza di alcuni territori particolarmente identitari e attivi nella produzione di eccellenze di affermata e riconosciuta qualità.

In tale prospettiva, potrà essere pertanto valorizzata la presenza nel territorio di "brand" della Regione Veneto particolarmente attrattivi anche in termini turistici, allungando così la filiera dell'indotto fino a comprendere le attività collegate direttamente o indirettamente ai prodotti tipici, fino alla commercializzazione degli stessi, alle attività di ristorazione, ai percorsi turistici, alle attività degli agriturismi.

A titolo di esempio, potranno così essere proposti progetti idonei a caratterizzare specificatamente un singolo territorio ben individuato e caratterizzato dalla presenza di molteplici produzioni tipiche, quale a titolo esempio il territorio dei cosiddetti "domini scaligeri" con estensione territoriale che comprende Verona e la sua provincia, il territorio del Lago di Garda e anche località del confinante Trentino Alto Adige, caratterizzato da interconnessioni e dalla presenza di molteplici produzioni di qualità.

L'approvazione di misure incentivanti la costituzione dei distretti del cibo potrebbe sostenere uno sviluppo di questa importante opportunità colmando così il gap attualmente esistente rispetto ad altre regioni.

La presente proposta mira pertanto ad introdurre e sottolineare alcune esigenze, tra le quali si evidenzia in particolare la necessità di premiare attraverso il riconoscimento di criteri di priorità e preferenza iniziative che, in attuazione del sistema di sviluppo locale partecipativo previsto dagli artt. 31 e 32 del Reg. (UE) 2021/1960, potranno migliorare la sinergia fra gli operatori della filiera creando necessarie interazioni fra i processi di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione dei vari prodotti del distretto: si pensi ad esempio all'opportunità di coinvolgere gli operatori del turismo, della ristorazione e delle strutture ricettive in genere, all'avvio di percorsi virtuosi per la sostenibilità ambientale e l'economia circolare, per il risparmio energetico e così via.

Venendo al contenuto della presente proposta di legge, l'art. 1 abroga l'art. 7 "Distretti rurali della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "nuove norme per gli interventi in agricoltura", in quanto la fattispecie dei distretti rurali risulta ora ricompresa all'interno della nozione di distretti del cibo introdotta dall'art. 1, comma 499 della L. n. 205/2017.

L'art. 2 introduce una modifica dell'art. 8 della LR 40/2003 definendo la fattispecie dei distretti del cibo in sostituzione dei superati distretti rurali e agroalimentari di qualità, prevedendo l'ambito di operatività dei distretti del cibo e le loro caratteristiche fondamentali.

Analogamente l'art. 3 modifica l'art. 9 della LR 40/2003 introducendo una nuova procedura per la definizione delle modalità operative di riconoscimento dei distretti del cibo da parte della Giunta Regionale e incentivando la costituzione di forme aggregative dei sistemi produttivi territoriali.

L'art. 4 prevede una norma di prima applicazione utile a precisare che i distretti già riconosciuti vengono considerati a tutti gli effetti distretti del cibo, fino all'approvazione delle disposizioni attuative della Giunta regionale.

L'art. 5 prevede una correzione semantica mentre il successivo art. 6 introduce un nuovo articolo all'interno della LR 40/2003 che demanda alla Giunta regionale l'individuazione di criteri e modalità per sostenere i distretti del cibo ai fini di poter accedere ai finanziamenti strutturali dell'Unione Europea per l'ambito territoriale di riferimento.

Il successivo art. 7 propone di modificare l'art. 57 precisando che il fondo di rotazione attivabile tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa possa essere destinato a finanziare l'operatività dei distretti del cibo riconosciuti.

L'art. 8 prevede invece una modifica all'allegato A della LR 40/2003, che nella formulazione originaria indicava una tassativa esclusione della possibilità di prevedere, in aggiunta alle provvidenze previste dalla stessa legge regionale, altri benefici provenienti da altro fonte di finanziamento. Si ritiene che tale divieto non sia più coerente con lo sviluppo del quadro normativo che prevede diverse fonti di finanziamento, prevalentemente di origine comunitaria, cosicché una limitazione di tipo tassativo escluderebbe il beneficiario dalla possibilità di acquisire ulteriori finanziamenti; naturalmente varrà in ogni caso il principio per cui le diverse forme di finanziamento devono essere dichiarate, fermo restando che la sommatoria delle provvidenze non potranno naturalmente superare la spesa progettuale complessiva.

L'art. 9 specifica la procedura da attivare in caso di provvidenze configurabili come aiuti di Stato.

Completa il testo l'articolo 10 che contiene la clausola di neutralità finanziaria.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003 N. 40
“NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA” E
ADOZIONE DI MISURE DI VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL
CIBO**

**Art. 1 - Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.**

1. L'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 è abrogato.

**Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.**

1. L'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 è così sostituito:

“Art. 8 - Distretti del cibo.

1. *I distretti del cibo sono definiti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni e rappresentano sistemi produttivi territoriali anche interprovinciali o interregionali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale.”.*

**Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.**

1. L'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 è così sostituito:

“Art. 9 - Individuazione dei distretti del cibo.

1. *Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2002, n. 228, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce i termini, i criteri e le modalità per l'individuazione dei distretti del cibo.*

2. *L'atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.*

3. *La Regione incentiva la costituzione di distretti del cibo che prevedano l'attivazione di sinergie fra attività caratterizzate da prossimità territoriale, al fine di promuovere i prodotti del territorio del distretto, di inserire gli stessi nel circuito eno-gastronomico del territorio di riferimento, di integrare le attività turistiche del territorio di riferimento, tenendo presente l'esigenza di attivare forme di reinsediamento produttivo e occupazionale in aree rurali dismesse e sviluppare interventi e servizi funzionali a progetti di economia solidale.”.*

2. La rubrica del Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” è conseguentemente così modificata “**TITOLO III -Distretti del cibo**” ed il riferimento al CAPO I è soppresso.

Art. 4 - Norma di prima applicazione.

1. Nelle more della definizione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, così come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge sono considerati quali

distretti del cibo, i distretti già costituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 5 - Modifica all'art. 50 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. All'articolo 50, comma 3, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, le parole *"i distretti rurali e agroalimentari di qualità"* sono sostituite dalle seguenti: *"i distretti del cibo"*.

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 51bis alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" per il sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo.

1. Dopo l'articolo 51 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 è inserito il seguente:

"Art. 51 bis - Sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo.

1. La Giunta regionale promuove, incentiva e sostiene le iniziative dei distretti del cibo volte al riconoscimento, alla diffusione e commercializzazione dei prodotti di ciascun distretto, valorizzando le relative progettualità con l'attribuzione di criteri di priorità e preferenza ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali stanziati dall'Unione Europea per l'ambito tematico di riferimento compreso all'interno della strategia di sviluppo locale (SSL) ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060."

Art. 7 - Modifica all'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. All'articolo 57, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", dopo le parole. *"e della trasformazione e commercializzazione,"* è aggiunta la seguente frase: *"nonché per finanziare l'attività dei distretti del cibo previsti dall'articolo 8,"*.

Art. 8 - Modifica all'allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. All'allegato A "DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (ARTICOLO 13)", la lettera l) è così sostituita:

"l) modalità di cumulo delle provvidenze

È consentito il cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con altre forme di finanziamento erogabili dall'Unione Europea e dallo Stato nell'ambito delle politiche di sostegno allo sviluppo rurale, a condizione che tutte le provvidenze vengano dichiarate in sede di compilazione del quadro economico-finanziario, fermo restando che i contributi possono essere erogati fino a concorrenza del disavanzo fra entrate e spese."

Art. 9 - Norma finale.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, o a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 51 I del 22 febbraio 2019 o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in tale caso gli effetti sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dell'avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea.

Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e le risorse strutturali disponibili a seguito dell'approvazione del piano strategico della PAC, a valere sul Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 10 gennaio 2023 di presa d'atto della “Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio”.

INDICE

Art. 1 - Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	5
Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	5
Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	5
Art. 4 - Norma di prima applicazione.	5
Art. 5 - Modifica all'art. 50 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	6
Art. 6 - Inserimento dell'articolo 51bis alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" per il sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo.	6
Art. 7 - Modifica all'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	6
Art. 8 - Modifica all'allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	6
Art. 9 - Norma finale.....	6
Art. 10 - Clausola di neutralità finanziaria.	7